



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2019, proposto da Maria Luisa Antonietta Morlino, la quale agisce anche in nome e per conto del fratello Leonardo Antonio Morlino e della sorella Rosanna Morlino, in virtù della procura notarile del 27.6.2007, e Aldo Morlino, rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Baldassini, PEC avv.roccobaldassini@pec.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmen Ferri, PEC ferri.carmen@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Emilio Bonelli, PEC emilio.bonelli@pec.comune.altamura.ba, con domicilio eletto in potenza Via Nazario sauro (Palazzo della Mobilità) presso l'Ufficio Legale dell'Ente;

Ricorso ex art. 117, comma 3, Cod. Proc. Amm.

per la nomina del Commissario ad acta, in seguito all'inadempimento del Comune di Potenza all'obbligo, statuito da questo Tribunale con la Sentenza n. 340 del 19.5.2018, di provvedere entro 120 giorni sulla domanda dei sigg.

Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino del 30.6/5.7.2016;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Roberta Finati, per delega dell'avv. Rocco Baldassini, e Carmen Ferri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino con istanza del 30.6/5.7.2016 hanno chiesto al Comune di Potenza l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 delle seguenti particelle catastali, di loro proprietà, pari a complessivi 6.760 mq., illecitamente occupate e trasformate: A) n. 2498 di 238 mq. e n. 2789 di 180 mq., sulle quali era stata costruita una parte della strada comunale di Via dell'Edera; B) n. 2787/f di 1.268 mq., sulla quale era stata costruita una parte della strada comunale di Via delle Acacie; C) n. 1515/b di 117 mq., occupata da Via dei Frassini; D) n. 1516/a di 1.779 mq., dove, oltre a Via dei Frassini, era stata realizzata un'area di verde pubblico, adiacente a Via dei Frassini; E) n. 1517/a di 1.860 mq., dove, oltre a Via degli Oleandri, era stata realizzata un'area di verde pubblico, adiacente a Via degli Oleandri; F) n. 1517/b di 1.171 mq., ubicata tra via dei Frassini e Via Vaccaro; G) n. 2785/b di 58 mq., occupata da Via dei Frassini e Via degli Oleandri; H) n. 1517/c di 89 mq., dove era stata realizzata una parte della strada di accesso al piano

sottostrada del fabbricato della Cooperativa Edilizia Il Quadrifoglio, sito in Via degli Oleandri n. 1.

Con nota prot. n. 60948 del 4.8.2016 il Dirigente dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune di Potenza faceva presente che: l'Ufficio stava "effettuando le ricerche dei provvedimenti autorizzativi all'occupazione dei terreni", evidenziando che, "stante l'epoca in cui dette occupazioni sono state effettuate", le ricerche avevano "bisogno di un tempo non brevissimo"; l'esito di tali ricerche sarebbe stato comunicato ai fratelli Morlino; comunque, "nel frattempo si" riteneva "opportuno avere un primo incontro con" gli istanti "per esaminare la questione, concordando data ed orario previa comunicazione telefonica al n. 0971415342".

I sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino con il Ric. n. 457/2016 hanno impugnato la predetta nota prot. n. 60948 del 4.8.2016 ed hanno chiesto la condanna del Comune di Potenza a cessare immediatamente l'occupazione illecita sine titolo dei predetti 6.760 mq. ed a valutare e decidere se intenda procedere o meno ad acquisire non retroattivamente al patrimonio indisponibile i terreni abusivamente occupati mediante l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

Con Sentenza n. 340 del 19.5.2018 questo Tribunale ha statuito l'obbligo del Comune di Potenza di provvedere entro 120 giorni sulla suddetta domanda del 30.6/5.7.2016.

Con il presente ricorso, notificato il 6.2.2019 al Comune di Potenza presso l'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.potenza.it e depositato il 19.2.2019, i sigg. Maria Luisa Antonietta Morlino, Leonardo Antonio Morlino, Rosanna Morlino e Aldo Morlino hanno chiesto, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cod. proc. amm., la nomina del Commissario ad acta, in quanto il Comune di Potenza non ha adempiuto al predetto obbligo, stabilito con la

suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 340 del 19.5.2018, limitandosi a comunicare con nota prot. n. 492 del 13.7.2018 l'avvio del procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

Si è costituito in giudizio il Comune di Potenza, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto tutta la documentazione è stata trasmessa all'Organo Straordinario di Liquidazione, per l'emissione del "provvedimento conferente".

In via preliminare, va ribadito quanto già statuito da questo Tribunale (cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 212 del 20.3.2016, confermata dalla V[^] Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 4183 dell'11.10.2016, n. 1137 del 12.12.2016 e n. 138 del 19.2.2018), cioè che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 conv. nella L. n. 140/2004 e 252, comma 4, e 254, comma 3, D.Lg.vo n. 267/2000 i debiti, ai quali si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato e la procedura di dissesto e riequilibrio finanziario, sono quelli, rilevati contabilmente nell'ambito degli esercizi finanziari precedenti all'anno in cui è stato dichiarato il dissesto, cioè i debiti con impegno contabile, registrato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato dichiarato il dissesto sul competente capitolo di bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria, oppure i debiti fuori bilancio, riconosciuti dal Consiglio Comunale con delibera anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente alla dichiarazione di dissesto, attesoche le parole "fatti ed atti di gestione", contenute nel citato art. 252, comma 4, D.Lg.v.o n. 267/2000, vanno interpretate sotto il profilo contabile e perciò non possono riferirsi alla data dell'evento danno, cioè alla data del compimento della fattispecie illecita, ma al momento in cui il debito del Comune è diventato certo, liquido ed esigibile.

Pertanto, poiché, nella specie, il dissesto finanziario del Comune di Potenza è stato dichiarato con Del. C.C. n. 103 del 20.11.2014 ed il titolo esecutivo, agognato dai ricorrenti, a tutt'oggi non si è formato, in quanto ancora non è stato emanato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, non sussiste la competenza dell'organo straordinario di liquidazione, dedotta dal Comune, anche perché il predetto organo straordinario non può adottare il suddetto provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

Sempre in via preliminare, va rilevato che, poiché il Comune di Potenza si è costituito in giudizio, risulta superata ogni possibile questione sulla regolarità della notificazione.

Nel merito, per l'incontestabile inadempimento del Comune di Potenza alla suddetta Sentenza di questo Tribunale n. 340 del 19.5.2018, il ricorso va accolto e, pertanto, va nominato come Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, dotato della necessaria professionalità in materia, il quale, in sostituzione del Comune di Potenza, dovrà pronunciarsi nel termine di 120 giorni dalla data del suo insediamento sulla domanda dei ricorrenti del 30.6/5.7.2016, volta ad ottenere l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 delle suindicate particelle catastali.

In caso di emanazione del predetto provvedimento ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 il predetto Commissario ad acta potrà di utilizzare tutte le somme disponibili, al di fuori del procedimento di dissesto finanziario, relative all'anno in corso o ai due anni successivi, provvedendo, se necessario, anche alla modifica del bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l'attuazione della presente Sentenza, dell'apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, D.L.gv.o n. 267/2000, munito dell'attestazione

di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, mediante l'individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell'art. 159 D.Lg.vo n. 267/2000.

Al Commissario ad acta spetta il compenso di € 5.000,00, che dovrà essere pagato dal Comune di Potenza e che il Commissario ad acta potrà incassare direttamente con i predetti poteri.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Potenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza ai difensori dei ricorrenti e del Comune di Potenza ed al Prefetto di Potenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO